DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE PRESTI SERVIZIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 7

Il collocamento fuori ruolo e' revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 4 o se non porta a compimento l'attivita' per la quale si e' impegnato. In tali casi l'insegnante non potra' godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 5. Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attivita' ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro per la pubblica istruzione puo' disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 11 maggio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 465
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-del-personale-insegnante-di-ruolo-della-scuola/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it